



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI
DI SPECIALIZZAZIONE AL SOSTEGNO
DIDATTICO AD ALUNNI CON DISABILITÀ**

Emanato con D.R. n. 810 del 16 settembre 2019



INDICE

Art. 1 - Istituzione e attivazione	2
Art. 2 – Profilo dell’insegnante di sostegno, finalità e obiettivi formativi dei Corsi.....	2
Art. 3 – Ammissione ai Corsi	3
Art. 4 – Struttura accademica responsabile dei Corsi	4
Art. 5 - Organizzazione didattica, svolgimento dei percorsi formativi e verifica degli apprendimenti.	5
Art. 6 - Esame finale di specializzazione	7
Art. 7 - Norme finali.....	8

Art. 1 - Istituzione e attivazione

1. Nell’Università degli Studi di Trento sono istituiti i Corsi di Specializzazione per il Sostegno didattico ad alunni con disabilità (di seguito Corsi di Sostegno) ai sensi degli articoli 5 e 13 del DM 10 settembre 2010 n. 249 e del Decreto 30 settembre 2011 ‘Criteri e modalità per lo svolgimento di corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249’. Il presente Regolamento didattico disciplina l’organizzazione dei Corsi di Sostegno recependo le disposizioni del predetto decreto 30 settembre 2011, nonché le più recenti disposizioni previste dal D.M. 8 febbraio 2019 n.92.
2. Ciascun Corso di Sostegno istituito dall’Università degli Studi di Trento è relativo a uno specifico grado di scuola e viene inserito nell’apposita banca dati ministeriale RAD ai fini della sua attivazione.
3. I Corsi di Sostegno sono a numero programmato. La programmazione è definita annualmente dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 5 del succitato decreto 10 settembre 2010, n. 249 e del DM 30 settembre 2011, tenuto conto della programmazione regionale degli organici del personale docente della scuola e del fabbisogno specifico di personale specializzato per il sostegno didattico degli alunni con disabilità e sulla base della specifica proposta formulata dall’Ateneo.

Art. 2 – Profilo dell’insegnante di sostegno, finalità e obiettivi formativi dei Corsi

1. I Corsi di Sostegno sono percorsi formativi di durata annuale, finalizzati al conseguimento della specializzazione per l’insegnamento nell’ambito del sostegno didattico agli alunni con disabilità.
2. Il docente specializzato per il sostegno è un docente assegnato alla classe in cui è iscritto un alunno con disabilità, che assume la contitolarità della sezione e della classe in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti ai sensi dell’articolo 13, comma 6 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il docente specializzato si occupa delle attività educativo-didattiche attraverso le attività di sostegno alla classe al fine di favorire e promuovere il processo di integrazione degli alunni con disabilità. Offre la sua professionalità e competenza per apportare all’interno della classe un significativo contributo a supporto della collegiale azione educativo-didattica, secondo principi di corresponsabilità e di collegialità.
3. Al fine del conseguimento della specializzazione nello specifico grado di scuola al termine dei percorsi, i docenti specializzati per il sostegno dovranno perciò dimostrare di possedere:
 - a) competenze teoriche e pratiche nel campo della pedagogia e della didattica speciale;
 - b) conoscenze psico-pedagogiche sulle tipologie delle disabilità;
 - c) conoscenze e competenze nell’ambito della pedagogia della relazione d’aiuto e sulle modalità di interazione e di relazione educativa con gli alunni della classe promuovendo relazioni pro-sociali fra gli



- stessi e fra questi e la comunità scolastica nonché competenze educative delle dinamiche familiari e delle modalità di coinvolgimento e cooperazione con le famiglie;
- d) approfondite conoscenze di natura teorica e operativa per l'approccio interdisciplinare allo studio dell'interazione corpo-mente, della psicomotricità, del comportamento e dell'apprendimento dell'essere umano e in relazione ai processi di comunicazione;
 - e) familiarità e competenza con prassi e metodologie simulate, osservative e sperimentali nell'ambito dell'educazione e della didattica speciale;
 - f) capacità di analizzare e comprendere i processi cognitivi a livello individuale e collettivo, in condizioni di disabilità e non;
 - g) competenze per co-ideare, co-monitorare e co-condurre progetti innovativi finalizzati a promuovere il processo di integrazione all'interno del contesto classe;
 - h) competenze didattiche speciali in ambito scientifico, umanistico e antropologico, negli approcci metacognitivi e cooperativi nonché per le disabilità sensoriali e intellettive;
 - i) competenze psico-educative per l'intervento nei disturbi relazionali e comportamentali;
 - j) competenze pedagogico-didattiche nella gestione integrata del gruppo classe;
 - k) competenze per monitorare e valutare gli interventi educativi e formativi;
 - l) conoscenze in ambito giuridico-normativo sull'integrazione scolastica e sui diritti umani;
 - m) competenze didattiche con le T.I.C. nonché di comunicazione e collaborazione con i colleghi e gli operatori dei servizi sociali e sanitari;
 - n) competenze pedagogico-didattiche per realizzare le forme più efficaci ed efficienti di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi così come nello sviluppo del PEI per il Progetto di Vita;
 - o) competenze didattiche finalizzate allo sviluppo delle abilità comunicative e linguistiche;
 - p) competenze di osservazione e valutazione dei vari aspetti del funzionamento umano secondo l'approccio di Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Art. 3 – Ammissione ai Corsi

1. I requisiti di accesso ai Corsi di Sostegno sono disciplinati dai bandi di ammissione che tengono conto di quanto previsto dal DM 30 settembre 2011 e dalla specifica normativa vigente al momento dell'attivazione di un nuovo ciclo di Corsi di sostegno.
2. In linea generale i Corsi di Sostegno sono riservati a docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto valido.
3. Coerentemente con la normativa vigente potranno inoltre essere considerati come requisiti validi per la partecipazione alle prove di accesso:
 - a) il diploma magistrale o titolo equivalente conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 (per l'accesso ai Corsi di sostegno per la scuola primaria);
 - b) la laurea magistrale o laurea quinquennale a ciclo unico ex DM 270/2004, la laurea specialistica o laurea quinquennale a ciclo unico ex DM 509/1999 o laurea ante riforma, oppure il diploma di II livello AFAM, oppure titolo e equiparato che dia accesso all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dal DM 259/2017, congiuntamente alla certificazione, rilasciata da un Ateneo, dell'acquisizione di almeno di 24 CFU/CFA nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi del Decreto Leg.vo n. 59/2017 (per l'accesso ai Corsi di sostegno per le scuole secondarie di I e di II grado);
 - c) la laurea magistrale o laurea quinquennale a ciclo unico ex DM 270/2004, di laurea specialistica o laurea quinquennale a ciclo unico ex DM 509/1999 o laurea ante riforma, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo e equiparato che dia accesso all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dal DM 259/2017, congiuntamente al servizio prestato su posto comune o di sostegno presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e



Regolamento didattico dei Corsi di Specializzazione per il Sostegno didattico ad alunni con disabilità

- formazione, per almeno tre annualità di servizio (per l'accesso ai Corsi di sostegno per le scuole secondarie di I e di II grado);
- d) diploma utile all'accesso alle classi di concorso per insegnanti tecnico-pratici di cui alla tabella B del Decreto Ministeriale n. 259/2017 (per l'accesso ai Corsi di sostegno per la scuola secondaria di II grado).
4. Le prove di accesso sono predisposte dall'Università sulla base dei contenuti previsti dal Decreto 30 settembre 2011 e dal bando di ammissione emanato dall'Università e si articolano, di norma, in:
- a) un test preliminare;
- b) una prova scritta;
- c) una prova orale.
5. La graduatoria degli ammessi ai Corsi è formata, nel limite dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando ai punteggi conseguiti nelle tre predette prove il punteggio attribuito alla valutazione dei titoli, articolato secondo le disposizioni definite nel bando di ammissione.
6. Sulla base di quanto disciplinato dalla normativa vigente e dai bandi di ammissione può inoltre essere prevista l'ammissione in soprannumero di Corsi di Sostegno di candidati idonei nelle graduatorie di merito del precedente ciclo di Corsi di sostegno, ma non collocatisi in posizione utile ai fini della frequenza del relativo percorso.
7. È altresì prevista, in attuazione della normativa vigente, la possibilità per i candidati che per qualsiasi motivo abbiano sospeso la frequenza dei Corsi di sostegno, di riprendere la frequenza del percorso in un ciclo successivo, col riconoscimento dei crediti già acquisiti.
8. Non sono ammessi trasferimenti di corsisti provenienti da corsi di sostegno attivati in altre sedi.

Art. 4 – Struttura accademica responsabile dei Corsi

1. I Corsi di Sostegno sono istituiti e attivati presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive.
2. Il coordinamento delle attività connesse all'istituzione e all'attivazione dei Corsi di Sostegno è affidato al Comitato Direttivo dei Corsi di Sostegno, costituito dal Direttore del Dipartimento responsabile dell'attivazione dei corsi, da almeno due docenti dei Corsi e dal Coordinatore didattico. L'Ufficio Formazione Insegnanti di Ateneo garantisce il supporto amministrativo al Direttivo.
3. Il Comitato Direttivo dei Corsi di Sostegno coordina lo svolgimento delle attività formative, delle verifiche degli apprendimenti e delle altre attività necessarie per lo svolgimento dei percorsi. In particolare:
- a) definisce le attività formative previste e le modalità di verifica degli apprendimenti nei diversi percorsi;
- b) definisce le tempistiche e le modalità di svolgimento delle prove di accesso a numero programmato, la proposta di composizione delle commissioni e i contenuti delle prove scritte;
- c) propone i docenti e gli esperti cui affidare gli insegnamenti e le altre attività formative, anche sulla base degli esiti di appositi avvisi di procedure comparative;
- d) programma il calendario didattico delle attività che comprende il periodo di svolgimento dei corsi e dei relativi esami, nonché quello destinato agli esami finali di specializzazione;
- e) determina le modalità di svolgimento e l'organizzazione degli esami finali di specializzazione, inclusa la proposta di composizione delle relative Commissioni e le altre attività necessarie allo svolgimento degli stessi;
- f) assume ogni altra decisione necessaria per lo svolgimento delle attività formative e, più in generale, per il buon andamento dei Corsi di Sostegno.
4. La struttura amministrativo-gestionale di riferimento dei Corsi è la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Ufficio Formazione Insegnanti.
5. Il sito web di riferimento dei Corsi di Sostegno è:
<http://web.unitn.it/formazione-insegnanti/32592/corsi-di-specializzazione-per-il-sostegno>.



Art. 5 - Organizzazione didattica, svolgimento dei percorsi formativi e verifica degli apprendimenti.

1. I Corsi di Sostegno prevedono l'erogazione di 60 CFU, per ognuno dei quali sono previste attività formative in aula di 7,5 ore accademiche per l'area trasversale degli 'Insegnamenti' e di 20 ore accademiche in presenza per le attività ricomprese nell'Area 'Laboratori', specifica per grado di scuola (o altro rapporto CFU/ore, in applicazione del DM 30 settembre 2011).
2. Il quadro generale delle attività didattiche, dei CFU previsti e del relativo impegno nelle attività formative da svolgersi nei Corsi sono descritti nella tabella seguente:

Attività formative	Settori Scientifico disciplinari	CFU
Area Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	<ul style="list-style-type: none"> - M-PED/03 pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe - M-PED/03 progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di qualità della vita: dalla programmazione alla valutazione - M-PED/03 didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali - M-PED/03 pedagogia e didattica speciale della Disabilità Intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo - M-PED/03 didattica speciale: approccio meta cognitivo e cooperativo - M-PED/01 pedagogia della relazione d'aiuto - M-PSI/04 Modelli integrati di interventi psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo - M-PSI/04 psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento 	29
Area scienze giuridiche	<ul style="list-style-type: none"> - IUS/09 Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione scolastica 	3
Area scienze mediche	<ul style="list-style-type: none"> - MED/39 Neuropsichiatria infantile 	4
Attività didattiche di Laboratorio (diversificate per ciascun grado di scuola)	<ul style="list-style-type: none"> - M-PED/03 Didattica delle Educazioni – Progetto di vita - M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica - M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico - M-PED/03 Didattica dell'area antropologica - M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali - M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali - M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali - M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali - M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive 	9
Tirocinio	<ul style="list-style-type: none"> - Tirocinio Diretto: 150 ore - Tirocinio Indiretto: 75 ore (di cui 50 con il tutor coordinatore e 25 con il tutor accogliente) - Tecnologie della comunicazione e dell'informazione (T.I.C.): 75 ore 	12
Prova Finale	-	3

3. Per agevolare la frequenza dei corsisti impegnati al mattino nel servizio di insegnamento a scuola, le attività didattiche si svolgono in orario pomeridiano indicativamente in due giornate infrasettimanali e nell'intera giornata del sabato. Tenuto conto dell'elevato monte ore obbligatorio previsto dal Corso, si possono inoltre prevedere periodi di attività didattica intensiva per l'intera giornata, nei mesi di giugno,



luglio e agosto e nei periodi di sospensione dell'attività scolastica o la sostituzione di alcuni pomeriggi settimanali con una giornata intensiva di attività, svolta in via eccezionale la domenica.

4. La frequenza alle attività è obbligatoria. L'accesso all'esame finale di specializzazione è subordinato alla presenza ad almeno l'80% degli Insegnamenti (il monte ore di frequenza minimo è calcolato in riferimento a ciascun insegnamento) e ad almeno il 80% dell'area Laboratori (il monte ore di frequenza minimo è calcolato in riferimento all'intera area). Saranno pertanto rilevate le frequenze dei partecipanti al fine di verificare il raggiungimento da parte di ciascun corsista delle frequenze minime obbligatorie. Saranno giustificabili eventuali assenze riferibili a impegni scolastici ritenuti imprescindibili (come ad esempio scrutini, consigli di classi, partecipazione agli esami di stato ecc.) e le gravi malattie o ricoveri ospedalieri debitamente certificati. Gli/le specializzandi che non raggiungeranno il monte ore delle presenze obbligatorie così come sopra descritti saranno esclusi dal Corso.
5. Gli ammessi al Corso di Sostegno che fossero iscritti ad altro corso di studio universitario di qualsiasi ciclo, lo devono sospendere, pena l'esclusione dal Corso di Sostegno medesimo.
6. Ai sensi del DM 30 settembre 2011, Allegato C, non sono previsti riconoscimenti di crediti formativi. E' fatta eccezione:
 - a) ai sensi del DM 10 novembre 2014 n. 832, art 3, per i corsisti che per qualsiasi motivo abbiano sospeso la frequenza dei corsi di sostegno e abbiano richiesto di riprenderne la frequenza in un ciclo successivo;
 - b) ai sensi del DM 967 del 24 dicembre 2014, art 1 c. 5 e c. 6, per i corsisti che in un ciclo precedente abbiano già conseguito la specializzazione sul sostegno in un altro grado di scuola. In tal caso sono interamente riconosciuti la frequenza e gli esami relativi all'Area Insegnamenti, fermo restando l'obbligo di conseguire i 9 CFU relativi all'Area laboratori e i 12 CFU relativi al tirocinio, specifici per grado di scuola.
7. Eventuali riconoscimenti della sola frequenza parziale di un'attività didattica, ma con l'obbligo di sostenere il relativo esame, possono essere stabiliti dal Comitato Direttivo per i/le corsisti/e che hanno già frequentato attività didattiche del tutto coincidenti in analoghi corsi di formazione abilitante universitaria.
8. La verifica degli apprendimenti relativi agli insegnamenti e ai laboratori può prevedere diverse tipologie di prove:
 - a) prove scritte strutturate a domanda chiusa e a domanda aperta;
 - b) preparazione e presentazione di relazioni, tesine o elaborati, lavori e project work di gruppo e individuali relativi ad analisi di casi dal punto di vista normativo e clinico/psicologico;
 - c) presentazioni, discussioni e valutazioni di elaborati di tipo multimediale su tematiche oggetto del Corso.
9. Le verifiche degli apprendimenti dell'Area degli Insegnamenti si svolgono, di norma, accorpate. Ciascun laboratorio prevede una specifica verifica degli apprendimenti in itinere o al termine dello stesso.
10. La valutazione relativa agli Insegnamenti e alle attività laboratoriali è espressa in trentesimi. Per accedere all'esame finale di specializzazione i/le candidati/e dovranno aver superato con voto non inferiore a 18/30 le tutte le valutazioni.
11. Per l'Area Insegnamenti e per ciascun laboratorio sono previsti al massimo due appelli d'esame – verifiche degli apprendimenti. I relativi crediti formativi universitari si possono acquisire secondo il calendario appelli che prevede fino a due appelli ed entro la conclusione dei corsi, prevista, per ciascun Ciclo, dalla normativa vigente. Nel caso di mancato superamento di una prova il/la candidato/a avrà diritto a sostenere la prova nell'appello successivo. In caso di assenza a un appello di esame, dovuta a gravi e documentate motivazioni, il/la candidato/a potrà richiedere di sostenere la prova nell'appello d'esame successivo. Qualora l'assenza derivante da gravi e documentate motivazioni sia relativa al secondo appello, sarà previsto un ulteriore appello straordinario fissato tenendo conto del termine ultimo entro cui il percorso deve concludersi ai sensi della vigente normativa.
12. Le attività di tirocinio si suddividono in tirocinio 'diretto' e tirocinio 'indiretto'. Le prime sono svolte in un istituto scolastico della Provincia Autonoma di Trento o delle province limitrofe, in regime di convenzione



Regolamento didattico dei Corsi di Specializzazione per il Sostegno didattico ad alunni con disabilità

con l'Università di Trento. Il/la corsista è assegnato/a a un/a docente tutor 'accogliente', in possesso della specializzazione per il sostegno e di una congrua esperienza di insegnamento nell'ambito del sostegno, che può seguire, di norma, fino a un massimo di due corsisti.

13. Le attività di tirocinio diretto sono svolte preferibilmente in altra sede scolastica diversa dalla sede di servizio o, nel caso di istituti comprensivi in cui sono presenti più plessi e nel qual caso il tirocinante seguirà il tirocinio in un plesso diverso dalla sua sede fisica di servizio. In caso di impossibilità ad assegnare una adeguata sede di tirocinio compatibile per orari e impegni scolastici del/la tirocinante, il tirocinio può, eccezionalmente, essere svolto presso la sede di servizio, in orario diverso dal proprio orario di servizio. In ogni caso le attività di tirocinio non possono in alcun modo coincidere con le attività di insegnamento.
14. Le attività di tirocinio diretto sono svolte dal/la tirocinante, seguito/a dal/la tutor accogliente, per un monte ore massimo di 150 ore e comprendono una vasta gamma di attività quali:
 - a) osservazione dell'attività in classe e fuori dall'aula con docente curricolare e insegnante di sostegno;
 - b) attività diretta in classe da parte del tirocinante, per la sperimentazione secondo la progettazione pianificata in collaborazione con il tutor accogliente;
 - c) partecipazione alle attività di sistema: consigli di classe, consigli di dipartimento, riunioni ad hoc con i referenti del territorio per studenti certificati 104 e BES ecc;
 - d) conoscenza diretta del contesto, della progettualità e delle iniziative che l'istituto ha messo e mette in atto per l'inclusione e consultazione della documentazione di istituto;
 - e) interviste strutturate a testimoni privilegiati sulla politica di inclusione dell'istituto quali il dirigente scolastico, il referente BES del consiglio di classe e dell'istituto, il/i docente/i di sostegno.
15. Le attività di tirocinio indiretto (rielaborazione e riflessione sull'esperienza diretta in classe, nonché progettazione delle attività da mettere in atto negli interventi didattici) sono svolte dal corsista per un terzo delle ore individualmente con il tutor accogliente di riferimento presso la scuola ospitante e per due terzi delle ore, a gruppo intero, presso l'Università, con il tutor coordinatore relativo al proprio grado di scuola.
16. Il tirocinio ricomprende inoltre la progettazione e preparazione di un'attività pratica sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (T.I.C.)
17. La valutazione del tirocinio è proposta dal tutor Coordinatore e tiene conto dell'attività di rielaborazione, dell'osservazione diretta dei tirocinanti in classe in occasione degli interventi didattici, dei materiali prodotti in fase di rielaborazione dell'esperienza (report periodici) e dei feedback da parte del tutor accogliente sullo svolgimento delle attività di tirocinio diretto, nonché sull'attività pratica di utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (T.I.C.)
18. La valutazione relativa alle attività di tirocinio (diretto e indiretto) così come quella relativa agli Insegnamenti, e ai laboratori è espressa in trentesimi. Per accedere all'esame finale di specializzazione i candidati dovranno aver superato con voto non inferiore a 18/30 tutte le singole predette valutazioni.

Art. 6 - Esame finale di specializzazione

1. I Corsi di sostegno si concludono con l'esame finale di specializzazione che valuta, attraverso un colloquio con il/la candidato/a:
 - a) un elaborato teorico volto a dimostrare la completa padronanza degli argomenti scelti e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;
 - b) una relazione sull'esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni, in cui l'attività svolta nel tirocinio è riletta, approfondita e reinterpretata dal candidato alla luce degli apprendimenti teorici acquisiti e consolidati negli insegnamenti teorici e di laboratorio;
 - c) un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione.



2. La Commissione preposta agli esami finali di specializzazione per ciascun grado di scuola, secondo quanto previsto dal DM 30 settembre 2011, è composta: dal direttore, da due docenti che hanno svolto attività didattica nel Corso, da un esperto sulle tematiche dell'integrazione dei disabili e da un dirigente tecnico o dirigente scolastico designato dall'Ufficio Scolastico Provinciale. La Commissione è nominata con decreto della competente autorità accademica.
3. L'esame finale di specializzazione si intende superato da parte di quei candidati che abbiano conseguito una valutazione complessiva non inferiore a 18/30.
4. L'esame finale di specializzazione è ripetibile una sola volta. In caso di assenza al primo appello di esame finale di specializzazione dovuta a gravi e documentate motivazioni, l'esame può essere eccezionalmente sostenuto in una seconda sessione.
5. La valutazione complessiva finale di specializzazione, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni dell'Area Insegnamenti, dell'Area Laboratori e dell'Area Tirocinio e dal punteggio ottenuto nell'esame finale (colloquio) di specializzazione. La valutazione complessiva espressa in trentesimi sarà riportata nel titolo di specializzazione.

Art. 7 - Norme finali

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico, è emanato con decreto rettorale e si applica ai Corsi di Sostegno attivi alla data di emanazione del Regolamento, nonché ai Corsi che saranno attivati.
2. Modifiche del presente Regolamento possono essere proposte congiuntamente dal Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive e dall'Organismo di raccordo per la Formazione Insegnanti e i Rapporti con la Scuola (FIRS).